

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-472 del 31/01/2020
Oggetto	Società DIOZZI CLAUDIO SRL in Comune di Cento - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di SABBIAIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-441 del 29/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 28622/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **DIOZZI CLAUDIO SRL** con sede legale nel Comune di Cento, Via Rossetti 3 – XII Morelli – C.F. 01859770388 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n.49717 del 17/09/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE**, autorizzata con atto A.U.A. n.6437 del 06/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 17/09/2019 trasmessa dal SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 02/10/2019 con il n. PG/2019/151381 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 17/09/2019, dalla Società **DIOZZI CLAUDIO SRL** dal Sig. Claudi Diozzi qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cento, Via Rossetti 3 – XII Morelli – C.F. 01859770388 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE**, autorizzata con atto A.U.A. n.6437 del 06/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera autorizzate con l'AUA sopra citata;
- constatato che la modifica consiste nell'inserimento di 2 nuove emissioni in atmosfera **E20** ed **E21** derivanti da una nuova cabina di verniciatura.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- vista la relazione tecnica con richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/158974 del 16/10/2019;
- viste le integrazioni della società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Cento, unitamente con il parere favorevole senza prescrizioni del Comune di Cento in merito all'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni e in merito all'impatto acustico, e assunte al P.G. di Arpae in data 18/11/2019 con il n. PG/

2019/177072;

- vista la relazione tecnica con prescrizioni di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/194474 del 18/12/2019;
- preso atto che nell'istanza la Società in oggetto dichiara irrilevante l'influenza della nuova cabina di verniciatura in merito alla matrice impatto acustico;
- preso atto altresì che nell'istanza non sono contenute informazioni in merito agli scarichi idrici e che pertanto si considerano invariate le condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo in merito a tale matrice ambientale.
- visto l'atto di A.U.A. n.6437 del 06/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- vista la presa d'atto PGFE/2017/5971 del 24/05/2017 di Arpae – SAC Ferrara in merito alla dismissione delle emissioni **E17, E18 ed E19**;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento alla Società **DIOZZI CLAUDIO SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento, Via Rossetti 3 – XII Morelli – C.F. 01859770388 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica dell'attività di **SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE**, autorizzata con atto A.U.A. n.6437 del 06/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

Scarico di acque di prima pioggia

1. Lo scarico delle acque di prima pioggia nel corpo idrico ricettore consorziale denominato "scolo Torre Spada" autorizzato è quello contrassegnato con il numero "2", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali

dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto subito prima dello scarico, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

4. Le caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelle indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
5. La vasca di prima pioggia deve avere una capacità utile di almeno 18 m³.
6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
7. Dovranno essere rispettate tutte le norme idrauliche prescritte dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per il suddetto scarico.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Scarico di acque reflue domestiche

1. Lo scarico delle acque di acque reflue domestiche nel corpo idrico ricettore consorziale denominato "Scolo Torre Spada" autorizzato è quello contrassegnato con il numero "1", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché della rete fognaria esterna per un corretto deflusso del-

le acque.

3. Lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore.
4. L'impianto di depurazione dovrà essere dotato di adeguati sistemi di sicurezza, scorta ed allarme con segnalazioni luminose e/o acustiche in caso di blocco o malfunzionamento.
5. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e verifica.
6. L'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali per elevati livelli di rumorosità da rumori o per lo sviluppo di esalazioni maleodoranti.
7. I pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" e denominate **E1, E2A, E2B, E2C, E2D, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E15, E16, E20 ed E21**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Sabbiatura
Portata (Nm ³ /h)	26.000
Durata (h/giorno)	16
Altezza minima (m)	10
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particellare	10
Sistema di abbattimento	filtro a Tessuto

EMISSIONI	E2A Verniciatura	E2B Verniciatura	E2C Verniciatura	E2D Verniciatura
Portata (Nm ³ /h)	15.000	15.000	15.000	15.000
Durata (h/giorno)	16	16	16	16
Altezza minima (m)	10	10	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	3	3	3	3
COV (espressi come C organico totale)	35	35	35	35
Sostanza alcaline	5	5	5	5
Sistema di abbattimento	filtro a Secco	filtro a Secco	filtro a Secco	filtro a Secco

EMISSIONI	E3 Verniciatura	E4 Verniciatura	E5 Verniciatura	E6 Verniciatura	E7 Verniciatura	E8 Verniciatura
Portata (Nm ³ /h)	15.000	15.000	15.000	15.000	11.000	11.000
Durata (h/giorno)	16	16	16	16	16	16
Altezza minima (m)	7	7	7	7	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)						
Materiale particellare	3	3	3	3	3	3
COV (espressi come C organico totale)	35	35	35	35	35	35
Sostanza alcaline	5	5	5	5	5	5
Sistema di abbattimento	filtro a Secco					

EMISSIONI	E9 Verniciatura acqua	E10 Verniciatura acqua
Portata (Nm ³ /h)	22.500	22.500
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare	3	3
COV (espressi come C organico totale)	35	35
Sostanza alcaline	5	5
Sistema di abbattimento	filtro a Secco	filtro a Secco

EMISSIONI	E15 Cabina verniciatura	E16 Cabina verniciatura
Portata (Nm ³ /h)	30.000	30.000
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare	5	5
COV (Composti organici volatili come carbonio organico totale)	35	35
Sostanza alcaline	5	5
Sistema di abbattimento	Filtri plenum	Filtri plenum

EMISSIONI	E20 Cabina verniciatura	E21 Cabina verniciatura
Portata (Nm ³ /h)	40.000	40.000
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	9,5	9,5
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare	3	3
COV (Composti organici volatili come carbonio organico totale)	50	50
Sostanza alcaline	5	5
Sistema di abbattimento	Filtri Andree + filtri a tasche	Filtri Andree + filtri a tasche

La ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza almeno annuale**.

- la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E20 ed E21**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo **al Comune di Cento e ad Arpae**;
- entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E20 ed E21** devono essere **messa a regime**;
- dalla data di messa a regime della emissione, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni **E20 ed E21** in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli

al Comune di Cento e ad Arpae:

6. L'attività di verniciatura complessivamente svolta, comprese le attività strettamente connesse ad essa, è soggetta all'articolo 275, Parte V, Titolo I, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., poiché s'individua come attività n. 2-C della Parte II dell'Allegato III alla Parte V del Decreto medesimo. Più precisamente l'attività soggetta è la seguente: *rivestimento su superficie metalliche, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno.*
7. La capacità nominale giornaliera ovvero (come definita al punto nn dell'art.268 del D.lgs. 152/06) la massa giornaliera massima di solventi organici contenuti nei prodotti vernicianti e protettivi non deve superare i 221 Kg COV/giorno.
8. Il consumo massimo teorico di solventi (come definito al punto pp art. 268 del D.lgs. 152/069), in altre parole la quantità massima di composti organici volatili contenuti nei prodotti vernicianti e protettivi, non deve superare i 48,628 t COV/anno
9. In accordo con il punto 4 della Parte I, Allegato III, devono essere rispettati i valori limiti di emissione di cui all'art. 275, comma 2, fissati nella Tabella 1, Parte III, del D. Lgs.152/06 e s.m.i. e più precisamente:
 - Valori limite per le emissioni diffuse pari a 20% di input solventi complessivo
10. I quantitativi di solventi organici contenuti nei prodotti utilizzati per la verniciatura e la pulizia degli impianti devono essere registrati nel piano di gestione dei solventi separatamente dai quantitativi utilizzati nel processo produttivo.
11. la ditta annualmente dovrà presentare (entro il 30 settembre di ogni anno) ad Arpae il piano di gestione dei solventi come prescritto nella Parte V dell'Allegato III alla Parte V al punto 1.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .
12. Per quanto riguarda le emissioni **E11, E12 ed E13** derivanti da bruciatori a metano, avendo una potenza complessiva di 0,512 MWt non sono soggetti ad autorizzazione in quanto rientrano tra gli impianti e le attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .
13. per quanto riguarda l'emissione **E14**, caldaia a metano con potenzialità di 0,035 MW, per il riscaldamento dei locali, non abbisogna di autorizzazione.
14. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni

prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

15. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

16. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".

17. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

18. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

19. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.

20. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

21. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare

nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. l'attività, oltre alla fase di carico-scarico dei materiali, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00);
3. l'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, nonché delle caratteristiche acustiche dei locali, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'atto A.U.A. n.6437 del 06/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente
La Responsabile della
Struttura Dott.ssa
Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.